

## **SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SPROVVISTI DI MARCATURA CE**

Il D.M. del 3/11/2004 concernente le “disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio” stabilisce che i dispositivi non muniti di marcatura CE già installati devono essere sostituiti entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto tutte le aziende la cui attività rientra negli obblighi di prevenzione incendi che non hanno SOSTITUITO i maniglioni antipanico sprovvisti di marcatura CE, dovranno provvedervi in maniera improrogabile entro e non oltre il 12 Febbraio 2011 come previsto dal già citato decreto.

Al fine di garantire una pronta assistenza ed un aggiornamento dei prodotti in conformità a quanto stabilito al decreto di cui sopra, offriamo la nostra disponibilità a tutti gli operatori per informazioni riguardanti tali prodotti.